



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED

ENERGETICA

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*”;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale*”;



italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;

VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 concernente “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*”;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale CSLP 28 gennaio 2021, protocollo 983, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTA la Convenzione 19 novembre 2024 con decorrenza 29 ottobre 2024 con la quale il Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Ministero Imprese e Made in Italy ed il Ministero dell’Interno hanno rinnovato all’organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga parzialmente il Regolamento (UE) 305/2011;



- VISTO** il Decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”*, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in dipartimenti;
- VISTO** che il Decreto del Ministro del 10 gennaio 2024 recante *“individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”* del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e che il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 n. 303;
- VISTO** il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale Mercato e Consumatori, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, emanato in data **10 febbraio 2025**, con il quale alla società **Anccp Certification Agency S.r.l.**, con sede legale in Via dello Struggino, 6 - 57121 Livorno (LI), è stata rinnovata l'autorizzazione a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;
- CONSIDERATO** l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00133 Products/Services/Processes**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **7 aprile 2029**;
- ACQUISITA** la delibera del comitato settoriale di accreditamento CSA CPR (DC2026UTL039) del 21 luglio 2026, Prot. MIMIT n. 0027852 del 22 luglio 2026, con la quale è stato deliberato in favore della società **Anccp Certification Agency S.r.l.**, l'estensione dell'accreditamento emesso nello schema n° **00133 Products/Services/Processes** con scadenza al **7 aprile 2029** per il Regolamento (UE) 2011/305;
- ACQUISITA** l'istanza, Prot. MIMIT n. 0029319 del 3 agosto 2026, con la quale **Anccp Certification Agency S.r.l.**, ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, per lo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza



della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

ACQUISITA unitamente all'istanza e alla successiva integrazione Prot. MIMIT n. 0030269 del 7 agosto 2026 la documentazione richiesta;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate 3/6 all'autorizzazione degli organismi che effettuano le procedure di certificazione CE sono a carico degli Organismi richiedenti;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 30, comma 4, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del Decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le relative modalità di pagamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore LLPP 12 giugno 2025, n. 200 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l'ingegnere Alessandro Greco a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.11 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici";



DECRETANO

Art. 1

1. Alla Società **Anccp Certification Agency S.r.l.** (C.F. 01749130496), con sede legale in **Via dello Struggino,6 – 57121- Livorno (LI)**, è **estesa** l'autorizzazione a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 00133 con scadenza al 7 aprile 2029:

Certificazione di prodotti nei seguenti settori:

Regolamento (UE) 2011/305 - Prodotti da costruzione

Mandato Decisione	Famiglia di prodotti	Specifica Tecnica	Sistema AVCP	Art. 45	Art. 46
M/122 2018/771/CE 2019/451/UE 2026/284/UE	Rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori	EN 17235:2024 Dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza	1+	X	X

2. La Società **Anccp Certification Agency S.r.l.** (C.F. 01749130496), con sede legale in **Via dello Struggino,6 – 57121- Livorno (LI)**, è dunque **autorizzata** a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 00133 con scadenza al 7 aprile 2029:

Certificazione di prodotti nei seguenti settori:

Regolamento (UE) 2011/305 - Prodotti da costruzione



Mandato Decisione	Famiglia di prodotti	Specifica Tecnica	Sistema AVCP	Art. 45	Art. 46
M/120 98/214/CE 2001/596/CE	Prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori	EN 1090-1:2009+A1:2011 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	2+		
M/122 2018/771/CE 2019/451/UE 2026/284/UE	Rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori	EN 17235:2024 Dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza	1+	X	X
M/124 98/601/CE 2001/596/CE	Prodotti per la costruzione di strade	EN 13108-1:2006 EN 13108-1:2006/AC:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo EN 13108-2:2006 EN 13108-2:2006/AC:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili EN 13108-3:2006 EN 13108-3:2006/AC:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero EN 13108-4:2006 EN 13108-4:2006/AC:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato EN 13108-5:2006 EN 13108-5:2006/AC:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso EN 13108-6:2006 EN 13108-6:2006/AC:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato	2+		



		EN 13108-7:2006 EN 13108-7:2006/AC:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti			
M/125 98/598/CE	Aggregati per usi che prevedono requisiti di sicurezza elevati	EN 12620:2002+A1:2008 Aggregati per calcestruzzo	2+		
		EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico			
		EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 Aggregati leggeri - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione			
		EN 13139:2002 EN 13139:2002 /AC:2004 Aggregati per malta			
		EN 13242:2002+A1:2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade			
		EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche			
		EN 13450:2002 EN 13450:2002 /AC:2004 Aggregati per massicciate per ferrovie			

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente



autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Sistemi di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1, comma 2 decorre dalla data di notifica all'Organismo del presente decreto ed è valida fino al **7 aprile 2029**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento, ed è notificata dalla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011, dal Regolamento (UE) 3110/2024, di quanto previsto nel decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione, ovvero, l'acquisizione di una comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017.



Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione “Mercato”, menù “Normativa tecnica”, sottomenù “Organismi di valutazione delle conformità”, accedendo all'area “Consulta la Banca Dati”).

Art. 7

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente emanato in data **10 febbraio 2025**.

**Il Direttore Generale per i
Consumatori e il Mercato**

Gianfrancesco ROMEO

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco
Romeo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 31/08/2026 17:48:26

**Il Presidente
Coordinatore del
Servizio Tecnico
Centrale**
Alessandro GRECO

Firmato digitalmente da
Alessandro Greco
CN = Alessandro Greco
C = IT

**Il Direttore Centrale
Prevenzione, Sicurezza
Tecnica,
Antincendio, Energetica**
Giampietro BOSCAINO



GIAMPIETRO
BOSCAINO
MINISTERO
DELL'INTERNO
03.09.2026 09:29:35
GMT+01:00